



RELAZIONE VALUTATIVA DELLA L.R. 22/2014 “DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, DI ITTITURISMO E DI ACQUITURISMO. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA ITTICA REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE)”

\* \* \* \* \*

In attuazione dell’art 13 della L.R. 22/2014 si forniscono le seguenti informazioni al fine di una valutazione complessiva dell’operato della legge.

La legge regionale n. 22 del 24 luglio 2014, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, ha disciplinato le attività di Pescaturismo, le attività di Ittiturismo, di Acquiturismo, nonché le altre attività connesse alla pesca e all’acquacoltura, che sostanzialmente vanno a costituire quelle attività che comunemente vengono indicate come attività di diversificazione ed integrazione del reddito dei pescatori professionisti o degli acquacoltori.

Si sottolinea in premessa che attività di pescaturismo e ittiturismo, comunque fanno simbolicamente immaginare il mondo della pesca e dell’acquacoltura come il centro di irraggiamento di un nuovo interesse turistico diversificato, diretto a tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche attinenti il settore, e non solo.

In questo modo si va anche a rispondere appieno alle priorità che l’Unione Europea si è proposta, nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali, per il settennato 2014-2020, per una crescita economica che sia intelligente, sostenibile ed inclusiva, dove le tre priorità si rafforzano a vicenda e si possono tradurre in progetti concreti.

La pesca, l’acquacoltura e il settore turistico collegato, possono costituire uno dei volani di uno sviluppo economico del paese Italia e del Nord Adriatico in particolare, area nota per tradizioni storiche, culturali, geografiche e produttive.

Da ultimo si registra verso questo settore un forte interesse del Parlamento Europeo che il 4 luglio 2017 ha approvato la Risoluzione n. 2016/2035, “sul ruolo del turismo legato alla pesca nella diversificazione delle attività di pesca”, che contiene una serie di raccomandazioni e di suggerimenti agli Stati membri affinché vi sia il massimo impegno per lo sviluppo di queste attività.

Con la legge regionale si è inteso, in particolare:

- a) valorizzare e promuovere le attività svolte dall’imprenditore ittico per una corretta conoscenza e fruizione degli ecosistemi acquatici delle acque interne e marine e delle risorse ittiche;
- b) tutelare e qualificare le risorse specifiche delle marinerie e degli ambienti acquicoli, con particolare attenzione alle zone di pesca, alle aree vallive, alle aree fluviali e alle aree protette;
- c) favorire il mantenimento delle attività nelle zone di pesca con specifico riferimento alle aree marine e sviluppare la multifunzionalità nel settore della pesca professionale e dell’acquacoltura, sostenendo la diversificazione del reddito;
- d) recuperare il patrimonio edilizio marinaro e vallivo-rurale e quello infrastrutturale al servizio delle attività di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo, tutelando le peculiarità paesaggistiche, storiche, architettoniche ed ambientali;

- e) sostenere, incentivare, promuovere e valorizzare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche anche in sinergia con le produzioni agroalimentari del territorio;
- f) avvicinare la popolazione e le giovani generazioni al mondo della pesca e dell'acquicoltura, alle sue tradizioni e alla sua cultura, per favorire la conoscenza del sistema ittico-alimentare regionale.

La disciplina regionale si pone come completamento della disciplina quadro che ha trovato una sua ultima ridefinizione nel Decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012 recante (*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquicoltura, a norma dell'articolo 28 della legge n. 96 del 4 giugno 2010*) e nello specifico si rivolge agli imprenditori ittici di cui all'art. 4 della legge stessa.

In particolare, le attività in questione si distinguono per le seguenti specifiche caratteristiche:

- il “*Pescaturismo*” è una attività turistico-ricreativa che si svolge a bordo delle imbarcazioni della pesca, volta alla diffusione della cultura del mare e del patrimonio di conoscenze e saperi legati ai mestieri e alle tradizioni marinare, nasce come opportunità di integrazione del reddito dei pescatori, che, previa specifica autorizzazione, possono ospitare a bordo dei pescherecci un certo numero di persone diverse dall'equipaggio;
- l’“*Ittiturismo*” integra l’offerta turistica dei pescatori con una serie di servizi a terra. Centrato sulla ospitalità nelle caratteristiche abitazioni degli antichi borghi pescherecci e sui servizi di ristorazione a base delle specialità tipiche regionali o locali, l’Ittiturismo include anche tutte quelle attività ricreative e culturali che sono finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse di pesca e alla valorizzazione di tutti gli aspetti socioculturali del mondo dei pescatori;
- l’“*Acquiturismo*” integra l’offerta turistica degli acquacoltori con una serie di servizi sia a bordo delle imbarcazioni asservite agli impianti che a terra; è centrato sulla ospitalità nelle abitazioni dell’impresa ittica dell’acquacoltore ed in particolare nella nostra regione nei tipici “casoni” delle valli e sui servizi di ristorazione a base delle specialità tipiche regionali o locali, l’Acquiturismo include anche tutte quelle attività ricreative e culturali che sono finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse dell’acquicoltura e alla valorizzazione di tutti gli aspetti socioculturali del mondo dell’acquicoltura ed in particolare della vallicoltura.
- le “*Attività connesse all’attività principale di pesca o acquicoltura*”, ovvero l’insieme delle attività messe in campo da pescatori o acquacoltori mediante l’utilizzo di strutture e attrezzature o di risorse normalmente impiegate dall’impresa stessa; rientrano fra tali attività quelle economiche diverse dall’attività principale esercitate dal medesimo imprenditore ittico, purché non prevalenti rispetto a questa e che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di pesca professionale e di acquicoltura, nonché attraverso l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività ittica esercitata; in particolare le disposizioni si soffermano sulle attività connesse della trasformazione, della commercializzazione e della somministrazione di pasti e bevande.

Le attività di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo possono essere molto diversificate, a seconda delle varie specificità e vocazioni territoriali, spaziando da brevi a escursioni lungo le coste, le lagune, i laghi ed i fiumi, all'osservazione delle attività di pesca professionale o di acquacoltura e alla possibilità di effettuare attività di pesca sportiva, fino alla ristorazione a bordo o a terra, comprendendo anche tutte quelle attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione degli ambienti costieri e acquicoli che possono servire ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale e dell'acquacoltura.

L'approvazione del Regolamento Regionale n. 4 del 2 agosto 2018 (*Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di pescaturismo, di ittiturismo, di acquiturismo e delle attività connesse di cui alla legge regionale n. 22/2014, a norma dell'articolo 12 della legge regionale 24 luglio 2014, n. 22*) ed, infine, della Determinazione Dirigenziale N. 20994 del 13/12/2018 avente ad oggetto "Adozione dei criteri e dei parametri per l'individuazione del rapporto di connessione e di prevalenza delle attività connesse alla pesca professionale e all'acquacoltura ed approvazione del modello di segnalazione certificata di inizio attività in attuazione del Regolamento Regionale N. 4/2018", hanno concluso un complesso l'iter della legge regionale, consentendo così agli operatori di poter presentare la Dichiarazione di inizio attività tramite S.C.I.A. e quindi di poter programmare al meglio le iniziative promozionali e di valorizzazione necessarie per far conoscere questa particolare tipologia di turismo ai tanti visitatori che affollano le località della riviera romagnola.

In particolare il Regolamento contiene le disposizioni attuative per l'esercizio del pescaturismo declinandone le tipologie di iniziative attraverso le quali darvi attuazione; inoltre, dispone normative specifiche per lo svolgimento delle stesse quando sono attuate da pescatori professionali marittimi nelle acque marine, o da pescatori professionali delle acque interne continentali; sono, inoltre, definiti i conseguenti obblighi sono soggette le imbarcazioni per poter garantire l'imbarco e l'ospitalità a bordo dei turisti.; sono poi individuate le disposizioni attuative per l'esercizio dell'ittiturismo declinandone le varie tipologie di iniziative; in particolare definisce le disposizioni da attuare per le attività di ospitalità a seconda che le stesse vengano attuate nelle strutture dell'impresa, nell'abitazione dell'imprenditore o sull'imbarcazione; infine, detta le disposizioni comuni per l'attuazione delle altre iniziative attuabili nell'ambito dell'ittiturismo; ed, infine, stabilisce le disposizioni attuative per l'esercizio dell'acquiturismo declinandone le tipologie di iniziative attraverso le quali darvi attuazione e sottolineando che si tratta di attività che possono essere esercitate dall'imprenditore ittico acquacoltore e dall'agricoltore che abbia come attività l'acquacoltura; rinviando all'applicabilità delle norme previste per le attività di ittiturismo, in quanto compatibili, fermo restando che le stesse dovranno essere specificatamente intese e riferite alle attività di acquacoltura continentale, valliva e marina e che le stesse sono attività connesse all'acquacoltura e pertanto a differenza dell'ittiturismo che è per definizione legislativa attività di "pesca professionale" devono rispettare il rapporto di connessione (ovvero non devono essere prevalenti rispetto all'attività di pesca professionale o acquacoltura).

Il Regolamento, quindi, fissa le norme per lo svolgimento delle altre attività connesse all'attività principale di pesca o acquacoltura, mediante l'utilizzo di strutture e attrezzature o di risorse normalmente impiegate dall'impresa stessa; si intendono per attività connesse, le attività economiche diverse dall'attività principale esercitate dal medesimo imprenditore ittico, purché non prevalenti rispetto a questa e che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti

prevalentemente dalle attività di pesca professionale e di acquacoltura, nonché attraverso l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività ittica esercitata; in particolare le disposizioni si soffermano sulle attività connesse della Trasformazione, della commercializzazione e della somministrazione di pasti e bevande; ulteriori norme generali sono dettate per l'iscrizione all'elenco regionale delle imprese ittiche di pescaturismo, ittiturismo, acquiturismo e attività connesse; altre norme dispongono i requisiti per la costituzione e il riconoscimento dei "Club di Eccellenza", finalizzati a migliorare l'offerta in un'ottica di specializzazione e di valorizzazione dei servizi e dei prodotti offerti;

Il Regolamento, poi, detta disposizioni relative agli obblighi comportamentali dell'imprenditore ittico che decida di intraprendere l'attività e disposizioni relative ai controlli sull'esercizio delle attività, nonché

Con la Determinazione Dirigenziale N. 20994 del 13/12/2018 avente ad oggetto "Adozione dei criteri e dei parametri per l'individuazione del rapporto di connessione e di prevalenza delle attività connesse alla pesca professionale e all'acquacoltura ed approvazione del modello di segnalazione certificata di inizio attività in attuazione del Regolamento Regionale N. 4/2018 si è definita la metodologia per il calcolo del rapporto di connessione, ed è stato approvato un modello standard per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (cd SCIA), e sono state definite le modalità di presentazione in considerazione delle disposizioni inerenti le caratteristiche ed i requisiti sia edilizi ed igienico-sanitari delle strutture sede delle attività dell'impresa ittica;

Nei mesi successivi alla adozione degli ultimi atti regionali gli uffici regionali sono stati impegnati in attività di animazione territoriale e di incontri con gli enti locali e le associazioni dei portatori di interesse al fine di dare lo sviluppo che meritano queste attività che costituiscono un valido aiuto al mantenimento di tradizioni e culture che rischiano la scomparsa a causa della forte contrazione del reddito dovuta alla necessaria riduzione dello sforzo di pesca legato a sempre minor quantità di risorse selvagge rinvenibile in natura. D'altro lato la redditività delle imprese di allevamento ancora non ha raggiunto quei livelli di autonomia necessario, per cui lo sviluppo di attività connesse alla attività principale di acquacoltura può costituire un valido aiuto allo sviluppo della attività principale. Le attività prese in considerazione, infatti, sono volte a creare fonti complementari di reddito per gli operatori del settore e di rendere i pescatori e gli acquacoltori veicolo e strumento di tutela e diffusione del patrimonio culturale insito nelle tradizioni e negli usi legati alla pesca e all'allevamento dei prodotti ittici.

Si sottolinea comunque che la legge regionale n. 22/2014 anche in assenza dello specifico Regolamento ha potuto esplicare i suoi effetti grazie a quanto previsto dall'articolo 15 (Disposizioni transitorie), che, fino all'adozione del Regolamento ha stabilito la possibilità di svolgere l'attività in applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni nazionali e regionali relative alle attività nazionali in tema di pescaturismo e nazionali e regionali in materia di agriturismo.

In particolare, per le attività di pescaturismo, la normativa di riferimento è rappresentata dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 13 aprile 1999, n. 293 "Norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41", e successive modificazioni; mentre per le attività di ittiturismo,

di acquiturismo e per tutte le attività connesse il riferimento è rappresentato, dalle disposizioni, in quanto compatibili, fissate dai “*Criteri di attuazione della LR. n. 4/2009 – Attività agrituristiche*” approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1693/2011, rinvio mantenuto all’art. 26 del citato regolamento.

Per quanto riguarda un più puntuale riscontro sugli specifici aspetti informativi richiesti dalla clausola valutativa, ad ogni modo, si evidenzia quanto segue.

a) **In merito alla dimensione, diffusione e caratteristiche delle attività di pescaturismo, ittiturismo e acquiturismo, svolte dalle imprese ittiche.**

Per quanto riguarda l’attività di pescaturismo le imbarcazioni fino ad oggi autorizzate dalle Capitanerie di porto nei Compartimenti Marittimi dell’Emilia-Romagna sono diciannove, di cui dieci nel Compartimento di Ravenna e nove nel Compartimento di Rimini, con prospettiva di ulteriori richieste in futuro.

Per quanto riguarda invece le attività di ittiturismo, a seguito dell’approvazione del regolamento attuativo iniziano ad esservi i primi timidi interessamenti da parte degli imprenditori ittici, ed al momento è stata presentata (settembre 2019) un’unica SCIA di un’impresa ittica del Comune di Ravenna.

Per quanto riguarda, infine, le attività di acquiturismo, l’unica attività fino ad ora autorizzata si trova in provincia di Ferrara anche l’interesse in questo caso si è dimostrato notevole dopo l’approvazione del regolamento attuativo, in particolare nelle aree vallive e lagunari della regione, senza escludere alcuni forti interessi ultimamente emersi lungo l’asta del Fiume Po, per cui si auspica in breve l’aumento di attività avviate in questo settore.

Per quanto concerne le attività connesse, in particolare quella di commercializzazione diretta del pescato e di accompagnamento dei turisti nelle visite delle aree di produzione, vi sono forti segnali di sviluppo, tuttavia il settore sconta la mancata adozione dell’elenco identificativo delle suddette attività (previsto dal regolamento attuativo) e ciò non consente attualmente di dare una precisa valutazione della consistenza del fenomeno.

b) **In merito alle misure di promozione e sviluppo previste dall’articolo 9:** il sostegno regionale alle iniziative di promo-valorizzazione o di adeguamento delle strutture sarà avviato con la piena attuazione del FEAMP 2014-2020 (Fondo europeo per le attività marittime e la pesca) che prevede misure per la diversificazione delle attività di pesca e acquacoltura, all’interno delle quali sono da ricomprendersi anche le attività di pescaturismo, acquiturismo e ittiturismo.

Nei prossimi mesi saranno pubblicati specifici bandi del FEAMP attraverso i quali si intende sostenere una maggior diffusione di queste attività.

A tal proposito, tuttavia, si segnala che l’avviso pubblico allegato alla DGR n.1969/2017 (Misura 2.48 “*Investimenti produttivi destinati all’acquacoltura*” Art. 48 del Reg. (UE) n. 508/2014), del quale, con Determina Regionale n. 12831/2018 è stata approvata la graduatoria degli interventi proposti prevedeva, tra gli altri, anche la “*diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari*” (ossia “*connesse all’attività principale dell’impresa acquicola ossia quelle direttamente collegate alla produzione acquicola e finalizzate alla*

*valorizzazione dei propri prodotti aziendali*”) che ha indotto varie aziende a inserire nell’ambito dei progetti presentati iniziative volte a tal fine, del tutto in linea con lo sviluppo del settore in questione.

Per quanto riguarda, invece, il pescaturismo, l’ittiturismo e le attività connesse, è in programma nella prima metà del 2020 l’emanazione di un avviso pubblico per il finanziamento della Misura 1.30 del FEAMP, per l’appunto dedicata alle attività di diversificazione legate alla pesca professionale all’interno della quale rientrano appunto le attività di pescaturismo, ititurismo e le attività connesse.

- c) **In merito ai Club d’eccellenza:** Sulla base del quadro sopra descritto, è da segnalare che allo stato degli atti le non numerose aziende che hanno avviato attività di pescaturismo, o ititurismo o acquiturismo, non hanno ancora trasmesso alcuna istanza per il riconoscimento della stessa come “Club d’eccellenza” (soggetti che l’art. 10 della legge regionale individua come strumento per l’identificazione di progetti di qualità superiore); si segnala che recentemente (giugno 2019) un gruppo di imprenditori ittici della costa ha dato vita ad un contratto di rete con lo scopo di creare un gruppo di mirante alla realizzazione di un Club d’eccellenza.
- d) **In merito all’istituzione e gestione dell’elenco regionale di cui all’articolo 10:** conseguentemente a quanto sopra esposto, non è stato possibile ad oggi redigere il relativo “elenco regionale”, la cui redazione appare strettamente correlata all’avvio di un più consistente numero di imprese dedicate a queste attività, anche a seguito dell’entrata in vigore del regolamento attuativo della legge regionale in questione, tra le quali possano poi emergere progetti qualitativamente rilevanti e significativi che possano alimentare un elenco di “Club d’eccellenza”.
- e) **In merito alle attività di vigilanza e controllo sull’osservanza della legge prevista dall’articolo 8:** si tratta di attività di competenza degli organismi di polizia e delle Aziende sanitarie, i cui dati ed elementi conoscitivi, fino ad oggi trasmessi, non sono hanno fatto riscontrare elementi di discrepanza con la normativa regionale o violazioni della stessa.
- f) **In merito alle criticità emerse nel corso dell’attuazione della legge:** in questi primi anni sono emerse alcune criticità prevalentemente legate all’adattamento delle norme attuative esistenti, in particolare legate alla specificità della figura dell’Imprenditore ittico.

L’imprenditore ittico, infatti, è equiparato (da ultimo ex art. 4 del D.Lgs. n. 4/2012) all’Imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del Codice Civile; equiparazione che, non sempre ha trovato facile applicazione, a causa, del particolare contesto giuridico legislativo degli operatori della pesca professionale e dell’acquacoltura in mare, in cui la contemporanea coesistenza di normative che hanno come fonte il diritto marittimo e la particolare regolamentazione che ne consegue, hanno spesso creato problemi interpretativi che hanno limitato lo sviluppo di un fenomeno che in altri paesi europei ha avuto maggior sviluppo.

Più agevole, invece, è certo l’equiparazione per chi esercita l’acquacoltura nelle acque continentali, anche se la commistione di attività agricole e acquicole ha, per ora, portato questi imprenditori a configurarsi più nell’ambito dell’agriturismo piuttosto che in quello specifico dell’acquiturismo.

Alcune criticità specifiche sono emerse, ad esempio, nell'esercizio delle attività di pescaturismo ed ittiturismo da parte degli imprenditori ittici marini, in merito al complesso delle responsabilità per l'imbarco delle persone diverse dall'equipaggio o alla possibilità di esercitare attività di pesca sportiva e ricreativa all'interno degli impianti di allevamento di mitili o di vongole, o per quanto attiene le attività di pesca, sono emerse difficoltà relative alla regolamentazione delle modalità di esercizio delle tipologie di pesca ammesse (è ad esempio escluso l'imbarco in contemporanea ad attività di pesca c.d da "traino").